

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n.338 /2011

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi	Presidente
Cons. Silvano Di Salvo	Relatore
Cons. Tommaso Viciglione	
Cons. Corradino Corrado	
Cons. Francesco Uccello	
Cons. Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 12 luglio 2011

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 6140/2011 in data 22 giugno 2011, a firma del Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore (CASERTA), con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 33 dell' 11 luglio 2011 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il sindaco del Comune di Pignataro Maggiore, premettendo di essere stato eletto alla carica attualmente rivestita in data 16 maggio 2011, e che il Consiglio comunale ha adottato in data 8 ottobre 2010 la deliberazione n° 28 di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in relazione a prestazioni eseguite dalla società PIGNATARO PATRIMONIO r.l. (di cui il comune è socio unico) per un importo complessivo di € 126.552,30 nell'anno 2009 in assenza di un contratto di servizio, chiede a questa Sezione un parere :

"- in merito alla possibilità di non accollarsi i debiti di una società pubblica s.r.l. interamente finanziata dal comune socio unico dal momento che lo scrivente eletto Sindaco il 16/05/2011, è venuto

a conoscenza che la società ha effettuato il servizio di igiene urbana e la cura del verde pubblico senza la stipula di contratti di servizi che disciplinassero i reciproci diritti ed obblighi;

- in merito alla possibilità di non liquidare debiti fuori bilancio contratti nel 2009 già riconosciuti ai sensi dell' art. 194 lett.e) TU con delibera di consiglio comunale n. 28 del 08.10.2010 dalla ex amministrazione e riportati nell'approvando bilancio di previsione;

- in merito alla possibilità di poter stornare le somme riconosciute come debiti fuori bilancio riportate nel bilancio di previsione da approvare, non avendo la scrivente amministrazione l'intenzione di rinunciare al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti."

A tanto il sindaco interpellante aggiunge considerazioni in merito alla necessità della previa stipula di contratto di servizio tra ente pubblico e società affidataria del servizio stesso, e alla inapplicabilità dell'istituto del riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e) del d. lgs. n° 267 del 2000 in presenza di prestazioni e di conseguenti pretesi debiti formatisi in assenza di convenzione e/o di contratto di servizio, rappresentando che la deliberazione n° 28/2010 è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti con racc. a.r. in data 31 marzo 2011.

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore (CASERTA), in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Quanto al profilo oggettivo, vanno poi svolte le seguenti considerazioni.

La richiesta di parere in argomento, oltre a riferirsi alla *"possibilità di non accollarsi i debiti di una società pubblica s.r.l. interamente finanziata dal comune socio unico"*, con riferimento alla circostanza che il sindaco interpellante è venuto a conoscenza del fatto *"che la società ha effettuato il servizio di igiene urbana e la cura del verde pubblico senza la stipula di contratti di servizi che disciplinassero i reciproci diritti ed obblighi"*, concerne sostanzialmente la possibilità o meno di non dare applicazione ed esecuzione ad una deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio, adottata da amministrazione precedente a quella attualmente insediata, sulla base di considerazioni svolte dal sindaco ora in carica in ordine alla legittimità e alla regolarità contabile della deliberazione stessa, peraltro trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti (cfr. pag. 2, ultimo alinea, della richiesta di parere in trattazione).

In proposito, premesso che il quesito relativo alla *"possibilità di non accollarsi i debiti di una società pubblica interamente finanziata dal comune socio unico"*, in mancanza di ulteriori specificazioni, risulta del tutto indeterminato e assolutamente privo di riferimenti giuscontabilistici da poter utilizzare in sede consultiva, e, pertanto, oggettivamente inammissibile, occorre previamente considerare che, in forza del principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi (quale rafforzato secondo le specifiche e novellate disposizioni della legge 7 agosto 1990 n° 241), la deliberazione consiliare n° 28 dell'8 ottobre 2010 oggetto di quesito e allegata in copia alla richiesta di parere in trattazione, dispiega i suoi effetti nel mondo giuridico fin quando non annullata, revocata o, comunque, superata da altro adeguato atto amministrativo o giudiziario, sicché il mero convincimento di irregolarità o di illegittimità della predetta deliberazione, quale dedotto dal sindaco interpellante, non priva la stessa della sua efficacia, della sua esecutorietà e della sua esecutività (la deliberazione in argomento risulta peraltro dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, comma 4, del d. lgs. n° 267 del 2000, a decorrere dall'8 ottobre 2010, come da attestazione apposta in calce e sottoscritta dal Segretario generale dell'Ente).

Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio che, in ordine alle problematiche di cui ai quesiti posti relativamente a detta deliberazione nella richiesta di parere in trattazione, l'Amministrazione abbia dunque già adottato una propria collegiale decisione, trasfusa in un formale atto deliberativo, della quale, allo stato, non risulta alcuna caducazione, sicché risulta già posta in essere una concludente e attuale manifestazione di volontà che comporta l'inammissibilità oggettiva della richiesta di parere *de*

qua (ex plurimis, vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n° 34/2007/par del 24 settembre 2007; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, parere n° 18/2007 reso con deliberazione n° 153/2007 del 5 dicembre 2007; Sezione regionale di controllo per la Campania, del/par 14/2009 del 26 marzo 2009; del/par n° 15/2008 del 10 luglio 2008 e del/par n° 2/2007 del 25 gennaio 2007).

E' evidente peraltro che il sindaco interpellante, laddove ravvisi elementi di illegittimità o di illiceità nella surrichiamata deliberazione, potrà attivarsi affinché l'Organo consiliare attualmente in carica esamini la questione e si pronunci al riguardo con deliberazione di pari rango, fermi restando, qualora ne ricorrano i presupposti, tutti gli eventuali obblighi di segnalazione della fattispecie in sede giudiziaria.

Per altro verso, ogni pronuncia di merito di questa Sezione in ordine ai quesiti di che trattasi, oltre a porsi inammissibilmente in contrasto il principio di preventività che deve connotare la funzione consultiva, assumerebbe caratteristiche tipiche dell'attività di controllo successivo potenzialmente finalizzata all'adozione, a cura dell'Amministrazione, di provvedimenti correttivi, con ciò invadendo *extra ordinem* l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione attiva, con possibilità di interferire inammissibilmente sia con la funzione di controllo di gestione affidata alla Sezione stessa ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, sia con le ulteriori funzioni che la Corte dei conti -in sede requirente e giurisdizionale- potrebbe trovarsi a dover esercitare, in conseguenza della trasmissione della deliberazione in argomento alla competente Procura regionale ex art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289, in seguito a valutazioni relative ad eventuali illegittimità e/o alla rilevanza, in sede di accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili, del contenuto della deliberazione stessa (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 8 luglio 2010, n° 58/PAR/2010).

Da tutto ciò consegue declaratoria di inammissibilità oggettiva della richiesta di parere in argomento.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 12 luglio 2011.

IL RELATORE
f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE
f.to Pres. di Sezione Vittorio LOMAZZI

Depositato in Segreteria in data 12 luglio 2011

Il Direttore del Servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi